*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* — **Anno 138° — Numero 217**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Mercoledì, 17 settembre 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

**Ministero per le politiche agricole**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**



**Ministero delle finanze**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Banca d'Italia**



**Università per stranieri di Perugia**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

ORDINI CAVALLERESCHI

**Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».**

**97A6536**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1997.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi-urbani nella regione Calabria si è caratterizzato nel tempo, anche a causa dell'inadeguatezza infrastrutturale delle discariche preesistenti, come una situazione straordinaria che presenta peculiarità tali da poter essere considerata estremamente pericolosa per l'ambiente e per la salute della popolazione residente costretta a convivere in un contesto di particolare degrado;

Ritenuto pertanto che la situazione presenta rischi ambientali non preventivabili che possano facilmente degenerare in una situazione di emergenza non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ed i poteri ordinari;

Considerato che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la integrità della vita dal pericolo di danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge dell'enorme massa di rifiuti che quotidianamente vengono prodotti sul territorio della regione Calabria, a cui si aggiungono anche quelli introdotti abusivamente da altre regioni;

Ritenuto insufficiente e carente l'attuale sistema di discariche operanti sul territorio della regione Calabria;

Viste le istanze prodotte dalla regione Calabria e dal Ministero dell'ambiente, che evidenziano lo stato di pericolosità socio-economico-ambientale connesso al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1997

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'interno*
*delegato per il coordinamento della protezione civile*
NAPOLITANO

97A7272

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 1997, n. 307.

**Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato «set top box».**

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 2 e 319;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - notifica 96/260/I;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

Visto il decreto 28 agosto 1995, n. 548, concernente l'eliminazione dei disturbi radioelettrici per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

Vista la direttiva 95/47 CE del 24 ottobre 1995 concernente l'impegno di norme per l'emissione di segnali televisivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 4281/51 del 23 novembre 1995;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguardante l'atuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Visto il comma 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 96 del 18 luglio 1996;

Udito il parere n. 21/97 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 105462/4398DL/CL del 18 luglio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le specifiche tecniche del sintonizzatore-decodificatore per la ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato «set top box», per quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono stabilite dall'annesso che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

*Compatibilità elettromagnetica ed altre disposizioni*

1. Il presente regolamento non disciplina gli aspetti attinenti alla compatibilità elettromagnetica, per i quali si applicano le norme vigenti in materia.

2. Nel caso in cui il decodificatore sia dotato del modem dati opzionale, si applica il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, attuativo della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 1997

*Il Ministro:* MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997*
*Registro n. 6 Poste, foglio n. 168*

ANNESSO

## SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL SINTONIZZATORE-DECODIFICATORE PER RICEZIONE DI SEGNALI NUMERICI TELEVISIVI, SONORI E DATI, IN CHIARO O CRIPTATI, VIA CAVO E/O VIA SATELLITE, DENOMINATO «SET TOP BOX»

Il set top box può essere previsto per la sola ricezione via satellite o solo per quella via cavo o per entrambe.
Le parti riportate tra parentesi quadre sono opzionali ma, se adottate, debbono seguire le specifiche indicate.
Altre funzioni aggiuntive possono essere offerte sotto la responsabilità dei costruttori.
Le specifiche sono tabellate secondo il seguente formato:

| ARGOMENTO | Valori e/o standard di riferimento | Norme di riferimento e/o note |
|---|---|---|
| 1. *Alimentazione:* | | |
| 1.1. Nel caso di alimentazione da rete elettrica | Vac 220V ± 15%; 50 ± 2 Hz | Direttive bassa tensione 73/23/CEE e 93/68/CEE. Legge n. 971/1977. D.M. 12/2/96 (Ministero industria e d.lgs. 25/11/96, n. 626, attuativo della direttiva 93/68/CEE. |
| 2. *Ingresso per la via cavo:* | | |
| 2.1. Connettore a radiofrequenza VHF-UHF | 75 Ω coassiali | IEC 169-2 femmina<br>IEC 574-3 |
| 2.2. Banda di frequenza | 54 ÷ 862 MHz | DAVIC 1.8 part 8 - nov./95 |
| [2.3. Banda di frequenze passante ingresso-uscita] | 47 ÷ 862 MHz | Con attenuazione massima di 1 dB |
| 2.4. Attenuazione di riflessione minima | 10 dB nella banda<br>47 ÷ 862 MHz | ETS 300 158<br>ETS 300 249 |
| 2.5. Larghezza di banda di canale | 8 MHz;<br>[7 MHz] | |
| 2.6. Livello d'ingresso | -63 ÷ -32 dB(mW) | |
| 2.7. Dislivello massimo dei canali numerici adiacenti rispetto al canale utile | 3 dB | ETS 300 421<br>Per la verifica si esegue la corrispondente misura di immunità ponendo all'ingresso del ricevitore, tramite miscelazione adattata, il segnale utile a -47 dB(mW), il segnale interferente coi dislivelli massimi specificati e controllando che il BER, sia migliore di $5 \cdot 10^{-11}$ a valle del correttore d'errori. È prevista la misura del BER sul connettore di cui al punto 4.1<br>La misura può essere limitata a tre canali utili significativi posti, ad es., a inizio, centro e fine banda<br>Per il canale numerico si considera la potenza media, per quello analogico la potenza al picco dei sincronismi |
| 2.8. Dislivello massimo fra canali numerici entro ± 4 canali contigui | 6 dB | |
| 2.9. Dislivello massimo tra canali numerici qualsiasi entro tutta la banda 54 ÷ 862 MHz | 12 dB | |
| 2.10. Dislivello massimo tra un canale analogico ed un canale numerico adiacente | 13 dB | |
| 2.11. Livello massimo in ingresso dell'oscillatore locale e delle spurie | -85 dB(mW) | |

| ARGOMENTO | Valori e/o standard di riferimento | Norme di riferimento e/o note |
|---|---|---|
| 2.12. Equalizzatore | Disequalizzazione ampiezza-frequenza accettata in ingresso: almeno ± 2 dB in 8 MHz; almeno ± 0,5 dB in 0,5 MHz | DVB MG66R5 |
| | Ritardo di gruppo accettato in ingresso: ≥ 40 ns nel canale di 8 MHz | |
| | Rapporto S/Neq: 28 dB, su una banda di ( MHz. Margine di rumore: almeno 4 dB | |
| 2.13. Demodulazione | 64 QAM, rolloff 0,15 [32 QAM]; [16 QAM] | ETS 300 429. Codice Reed Solomon RS (204, 188) |
| 2.14. Velocità di simbolo massima nel canale | 6,89 Msymb/s per 64 QAM [6,92 Msymb/s per 32 QAM] [6,84 Msymb/s per 16 QAM] | ETS 300 429 |
| 2.15. Flusso binario netto massimo | 38,1 Mbit/s per 32 QAM [31,9 Mbit/s per 32 QAM] [25,2 Mbit/s per 16 QAM] | |
| 2.16. Flusso binario lordo massimo | 41,34 Mbit/s per 64 QAM [34,61 Mbit/s per 32 QAM] [27,34 Mbit/s per 16 QAM] | |

3. *Ingresso per via satellite:*

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. Connettore | 75 Ω coassiale | IEC 169-24 femmina, tipo F |
| 3.2. Banda di frequenze di sintonia | 950 ÷ 2150 [2300] MHz | |
| 3.3. Attenuazione di riflessione minima | 8 dB nella banda [47] 950 ÷ 2150 [2300] MHz | ETS 300 158<br>ETS 300 249 |
| [3.4. Banda di frequenza passante ingresso uscita] | 47 ÷ 2150 MHz | Con attenuazione max ammessa di 1 dB |
| 3.5. Telealimentazione | 12,5 ÷ 14V, commutabile a 17 ÷ 19 V, 300 mA, negativo a massa | IEC 1319-1 |
| 3.6. Telecomunicazioni per LNB dell'unità esterna | *a)* con telealimentazione<br>*b)* con tono a 22 kHz<br>[*c)* con tono a 60 Hz] | IEC 1319-1<br>*a)* per la polarizzazione<br>*b)* per la selezione di banda<br>[*c)* per il dual beam] |
| 3.7. Larghezza di banda di canale ingresso demodulatore | 33 MHz, 36 MHz, a -3dB [digitale da 2 a 54 MHz] | |
| 3.8. Velocità massima di simbolo | per banda di canale: 33 MHz: 27,5 Msymb/s, 36 MHz: 30 Msymb/s | |
| | [con filtro digitale di 2 ÷ 54 MHz: 45 Msymb/s] | È consigliato un filtro di 9 MHz per il previsto impiego di canali *simulcast* con banda di 9 MHz per 9,6 Mbit/s lordi e correzioni errori tipica 2/3 |
| 3.9. Passo di sintonia massimo | 1 MHz | Consigliato 125 KHz |
| 3.10. Livello d'ingresso | -65 ÷ -25 dB(mW) | |
| 3.11. Prescrizioni sul BER in funzione di $E_b/N_o$ | Secondo ETS 300 421, punto 5 | |

| ARGOMENTO | Valori e/o standard di riferimento | Norme di riferimento e/o note |
|---|---|---|
| 3.12. Dislivello massimo dei canali numerici adiacenti rispetto a quello utile | 3 dB | La corrispondente misura di immunità si può eseguire con le stesse modalità indicate per la ricezione via cavo (punti 2.7 ÷ 2.10) |
| 3.13. Dislivello massimo fra canali qualsiasi nella banda 950 ÷ 2150 [2300] MHz | 15 dB | |
| 3.14. Livello massimo dell'oscillatore locale e spurie ai morsetti d'ingresso | -60 dB (mW), se non è prevista la presa passante; -85 dB (mW), se è presente la presa passante | |
| 3.15. Demodulazione | QPSK secondo ETS 300 421 | Codifica di canale (adattativa) 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8: codice Reed Solomond RS(204, 188) |
| 3.16. Decodifica e correzione degli errori | ETS 300 421 | Decodifica di Viterbi; Reed Solomon (204, 188); de-interleaving |

4. *Specifiche comuni (via cavo, via satellite):*

| | | |
|---|---|---|
| 4.1. Accesso condizionato | Tramite connettore (*) accessibile (interno o esterno) PCMCIA | Deve essere consentita la ricezione in chiaro delle emissioni non criptate<br>Direttiva 95/47 CE<br>(EN 50221 attualmente allo stato di prEN 50221) |
| [4.2. Smart Card] | ISO 7816-1 tipo F | ISO 7816-1; ISO 7816-2 |
| 4.3. Identificazione servizi, demultiplexer e descrambler | ISO/IEC 13818-1 | ETS 300 468 |
| 4.4. Decodificatore video | MPEG-2 Main Profile Main Level: ISO/IEC 13818-2 video ETR 154 | I, P, e B frames<br>da rate: fino a 15 Mbit/s |
| 4.5. Formati video | 4:3; 16:9; [20:9] | È consigliata la presenza di una funzione di trasformazione dei programmi dal formato 16/9 al formato 4/3 |
| 4.6. Decodificatore suono | MPEG-2 layer I e II con bit rate fino a 384 kbit/s: ISO/IEC 13813-3 audio ETR 154 | MUSICAM ISO/IEC 11172-3 per frequenze di campionamento 33; 44,1; 48 kHz; con modalità mono; doppio suono; stereofonico |
| [4.7. Decodifica televideo (teletext)] | Contenuta nel STB ed inviata col segnale RGB al televisore/monitor | ETS 300 472 |
| 4.8. Dati | Interfaccia seriale RS-232, fino a 19,2 kbit/s | Tramite connettore D-Sub 9 pin |
| [4.9. Altre uscite dati] | Interfaccia parallela IEEE 1284, fino a 16 Mbit/s | Tramite connettore IEEE 1284-A tipo D a 25 pin |
| | Interfaccia seriale RS-422, oppure IEEE 1394, per flussi ≥ 2,048 Mbit/s | |
| [4.10. Modem dati] | Tramite rete PSTN, con una o più velocità comprese nell'intervallo 300b/s÷28800 b/s | ETS 300 001, NET 4, parte comune e parte nazionale; DVB-TN 1582 rev. 2; altre pertinenti norme ETSI o, in assenza, UIT |
| [4.11. Connettore telefonico] | RJ-11 e/o RJ-45 | |

(*) Nota: nel caso in cui il ricevitore «set top box», di cui alle presenti specifiche tecniche, non è integrato nel televisore, è consentito, in assenza del connettore prescritto al punto 4.1, apporre sul frontale o sulla parte superiore del ricevitore stesso, in modo ben visibile, con etichetta indelebile ed inamovibile, la seguente scritta con caratteri di almeno 5 mm per 5 mm: «QUESTO APPARECCHIO NON CONSENTE L'ACCESSO CONDIZIONATO AD ALTRE EMITTENTI CHE ADOTTANO UN DIVERSO STANDARD».

| ARGOMENTO | Valori e/o standard di riferimento | Norme di riferimento e/o note |
|---|---|---|
| 5. *Uscite:* | | |
| 5.1. Prese di peritelevisione | Almeno n. 2 prese: una completa di segnali RGB per televisore/monitor, una con segnale PAL composito per videoregistratore | EN 500049-1<br>[prEN 50157-1]<br>Consigliata una terza presa di peritelevisione, per il segnale proveniente da un ricevitore analogico per satellite |
| [5.2. Canale TV regolabile, con segnali video/audio/eventuali dati modulato a norma B/G PAL] | 66 dBμ V ± 6 dB su 75 Ω | Il segnale può essere opportunamente mescolato nella banda passante ingresso-uscita |
| [5.3. Connettore/i per la banda passante ingresso-uscita] | 75 Ω coassiale<br>IEC 169-2 maschio | IEC 574-3<br>Può essere unico, con opportuni accorgimenti, per la via cavo e via satellite |

*Metodi di misura*

1. Le prove sono effettuate ad una temperatura compresa fra 15° e 25 °C e con una umidità relativa compresa fra 25% e 75%.

2. Ove non diversamente specificato i metodi di misura sono quelli previsti, nell'ordine, dal CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation) dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) o, in assenza, dall'International Electrotechnical Commission (IEC).

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 24, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650: «*24.* Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI *European Telecommunication Standard Institute)* e del CEN/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo del comma 24 dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996 si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

**97G0345**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 1997, n. 308.

**Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda all'Istituto superiore di sanità il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e di compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita
la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994;

Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto superiore di sanità, per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle direttive tecniche emanate dal Ministero della sanità, possa avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Ritenuta la conseguente esigenza di adottare norme per regolamentare l'esercizio della funzione di coordinamento e per disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in armonia con le attribuzioni di competenza del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome;

Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995;

Udito il pare del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 14 aprile 1997 con protocollo n. 900.5-*bis*/CNST.2/225;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché le modalità di raccordo a livello centrale delle attività del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonché in quella della gestione delle attività connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali allo stesso demandati dalla vigente normativa in materia di sangue ed emoderivati, adotta i provvedimenti ed assume le iniziative necessarie al raggiungimento dell'autosufficenza nazionale. A tal fine provvede a:

*a)* definire annualmente, sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, il fabbisogno nazionale di sangue, emocomponenti, plasma e plasmaderivati;

*b)* concordare con le regioni la rispettiva quota di partecipazione al programma di autosufficienza, la individuazione delle risorse ed i criteri di finanziamento e di compensazione, le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei dati inerenti agli scambi di sangue e di emoderivati tra le stesse regioni;

*c)* stabilire con le regioni il piano annuale di distribuzione dei plasmaderivati eccedenti il fabbisogno regionale, alle strutture sanitarie pubbliche e private del territorio nazionale;

*d)* verificare, periodicamente, lo stato di attuazione del programma annuale concordato;

*e)* emanare le linee guida relative ai modelli organizzativi e di funzionamento delle attività trasfusionali ed alla pratica trasfusionale nonché alla formazione ed all'aggiornamento del personale, che competono alle regioni ed all'Istituto superiore di sanità;

*f)* definire il programma di emovigilanza;

*g)* alla proposta di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività affidate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, alle organizzazioni di volontariato del sangue.

2. Per i compiti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* del comma 1, il Ministero della sanità si avvale del supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità. Il Ministero della sanità può avvalersi, altresì, delle ricerche e delle indagini eventualmente espletate dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Ministero della sanità partecipa alla elaborazione delle normative dell'Unione europea in materia di sangue ed emoderivati curandone l'attuazione in ambito nazionale.

Art. 3.

1. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico a livello nazionale ed, in particolare:

*a)* promuove la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie trasmissibili;

*b)* promuove ed organizza il controllo di qualità esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne (laboratori o strutture trasfusionali) ed avvalendosi di un apposito comitato di esperti;

*c)* esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità definiti in base a normative nazionali e comunitarie;

*d)* coordina l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in attuazione delle direttive tecniche del Ministero della sanità;

*e)* collabora con il Ministero della sanità per la definizione di un programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

*f)* promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle regioni nei confronti delle strutture trasfusionali.

2. L'Istituto superiore di sanità ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati, anche su richiesta delle regioni.

3. La rilevazione dei dati periodici relativi al settore trasfusionale mediante il registro del sangue è effettuata dall'Istituto superiore di sanità per gli aspetti tecnico-scientifici e dal Ministero della sanità per gli aspetti concernenti l'organizzazione dei servizi.

Art. 4.

1. Le regioni e province autonome, nel predisporre i programmi inerenti alle attività trasfusionali, devono perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza sia regionale che nazionale. A tale fine possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

2. Le regioni e province autonome assicurano il coordinamento delle attività trasfusionali sotto il profilo programmatorio e finanziario. A tale fine, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai centri regionali di coordinamento e compensazione, le regioni e province autonome adottano le iniziative di carattere organizzativo necessarie per l'espletamento delle seguenti funzioni:

*a)* rilevazione del fabbisogno regionale annuale di sangue, emocomponenti, emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare ai centri di frazionamento;

*b)* emanazione di direttive per l'invio delle eccedenze degli emocomponenti ed emoderivati verso aree carenti della regione e verso altre regioni;

*c)* regolamentazione della compensazione anche sotto il profilo contabile dei flussi di scambio di emocomponenti ed emoderivati relativi alle strutture sanitarie della regione;

*d)* emanazione di direttive per l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e controllo della distribuzione degli emoderivati ottenuti;

*e)* monitoraggio della spesa farmaceutica al fine di controllare i consumi di prodotti derivati dal sangue nei presidi pubblici o privati e nelle farmacie esterne.

3. Le regioni effettuano, con il proprio servizio ispettivo, il controllo delle strutture trasfusionali sotto il profilo organizzativo-gestionale. Per casi particolari possono richiedere l'ausilio dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto superiore di sanità.

4. La cessione di sangue ed emoderivati si realizza esclusivamente tramite servizi trasfusionali pubblici mediante i centri regionali di coordinamento e compensizone, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 1° settembre 1995 relativo a «Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 1997

*Il Ministro:* BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 306*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 107/1990 è il seguente:

«Art. 8, comma 4. — Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto dall'Istituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12».

«Art. 11, comma 1. — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge».

— L'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è così formulato:

«Art. 5 *(Agenzia per i servizi sanitari regionali)*. — 1. È istituita una Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel consiglio di amministrazione.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria.

5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.

6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

— Il D.L. n. 502/1992 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**97G0350**

DECRETO 5 settembre 1997.

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NOBI-vac PORCOLI.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (96) 550 del 29 febbraio 1996 ed i relativi allegati, notificata alla Repubblica italiana il 4 marzo 1996, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario NOBI-vac PORCOLI, della ditta Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer (Olanda), rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Vista la nota in data 15 maggio 1996, con cui i competenti servizi della Commissione hanno approvato le modifiche relative alle indicazioni e alle sostanze attive, con conseguente modifica degli allegati della decisone sopra citata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero nazionale di autorizzazione all'immissione in commercio nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale veterinario NOBI-vac PORCOLI, vaccino per scrofe e scrofette contro le enterotossicosi nei suinetti, già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/96/001/001, flacone multidose da 20 ml (10 dosi);

EU/2/96/001/002, flacone multidose da 50 ml (25 dosi),

viene attribuito il seguente numero di A.I.C nazionale:

102408010, flacone multidose da 20 ml (10 dosi);

102408022, flacone multidose da 50 ml (25 dosi).

Art. 2.

La vendita del medicinale veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Art. 3.

Nell'allegato 1 al presente decreto è riportata la decisione della Commissione europea relativa al prodotto

medicinale NOBI-vac PORCOLI, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 1997

*Il direttore generale:* MARABELLI

---

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
(Art. 5*a*) della direttiva 81/851/CEE, successivamente modificata)

1. Denominazione del medicinale veterinario

NOBI-vac PORCOLI

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Per dose di 2 ml:

Componenti attivi: Adesina F4ab (K88ab) almeno 100 $SR_{80}$[1]

Adesina F4ac (K88ac) almeno 100 $SR_{80}$

Adesina F5 (K99) almeno 100 $SR_{80}$

Adesina F6 (987P) almeno 100 $SR_{80}$

Tossoide LT almeno 100 $SR_{80}$

Eccipienti: Paraffina liquida 941,4 mg

3. Forma farmaceutica

Vaccino inattivato, emulsione per iniezione.

4. Proprietà farmacologiche

Le adesine F4ab, F4ac, F5 ed F6 di *E. coli* sono responsabili della virulenza dei ceppi di *E. coli* che causano le enterotossicosi neonatali nei suinetti. Questi immunogeni sono incorporati in una emulsione acqua in olio allo scopo di indurre una stimolazione prolungata dell'immunità. La progenie delle scrofe e scrofette vaccinate acquisisce l'immunità passiva attraverso il colostro.

5. Particolari di natura clinica

5.0. Specie cui è destinato il farmaco

Suini (scrofe e scrofette).

5.1. Indicazioni per l'impiego, specificando la specie di destinazione

Diminuzione delle enterotossicosi neonatali dei suinetti, causate da quei ceppi di *E. coli* che esprimono le adesine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P), durante i primi giorni di vita.

5.2. Controindicazioni

Nessuna.

---

[1] $SR_{80}$ = dose che induce una siero-risposta nell'80% dei conigli vaccinati.

5.3. Effetti indesiderati (frequenza e gravità)

Il primo giorno dopo la vaccinazione possono verificarsi reazioni cliniche lievi e transitorie (febbre, abbattimento). Per alcune settimane dopo la vaccinazione nel punto di inoculo può essere presente una tumefazione. Possono verificarsi frequentemente reazioni tissutali locali sotto forma di ascessi. Queste reazioni locali si riducono considerevolmente in un periodo di sei settimane dopo la vaccinazione.

5.4. Precauzioni speciali per l'impiego

Prima dell'uso lasciare che il vaccino raggiunga la temperatura ambiente (15-25 °C) ed agitare energicamente. Utilizzare siringhe ed aghi sterili.

5.5. Impiego durante la gravidanza e la lattazione

Nessuna particolare precauzione.

5.6. Interazione con altri medicinali ed altre forme d'interazione

Non somministrare con altri prodotti.

5.7. Posologia e metodo di somministrazione

Iniezione intramuscolare in scrofe e scrofette di 2 ml di vaccino al collo nell'area dietro l'orecchio.

Programma di vaccinazione

Vaccinazione di base.

Scrofe e scrofette precedentemente non vaccinate con questo prodotto, devono ricevere due vaccinazioni a distanza di sei settimane.

Vaccinazione di richiamo

Un'unica vaccinazione deve essere effettuata prima di ogni parto, ovvero, in generale ogni cinque o sei mesi.

È preferibile vaccinare le scrofe e le scrofette durante la seconda metà della gravidanza, ma non nelle due settimane che precedono la data prevista del parto.

5.8. Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza e antidoti)

Nessun sintomo particolare alla dose doppia.

5.9. Avvertenze speciali per ciascuna delle specie cui è destinato il farmaco

Nessuna.

5.10. Tempi di sospensione

Zero giorni.

5.11. Precauzioni speciali da parte della persona che somministra il prodotto agli animali

Nel caso in cui l'operatore inoculi accidentalmente il vaccino a se stesso o ad un assistente, si può verificare una reazione locale. Si raccomanda di consultare immediatamente un medico, avendo cura di informarlo che il vaccino è una emulsione acqua in olio.

6. Particolari di natura farmaceutica

6.1. Incompatibilità

Non mescolare con altri prodotti.

6.2. Validità

24 mesi a 2-8 °C; i flaconi devono essere utilizzati entro tre ore dall'apertura.

6.3. Precauzioni speciali per la conservazione

Conservare al buio a 2-8 °C. Non congelare.

6.4. Natura e contenuto del recipiente

Flacone multidose 20/50 ml di vetro della classe idrolitica Tipo II (Farm. Eur.), chiuso con un tappo di gomma nitrilica e sigillato con una ghiera di alluminio di colore prestabilito.

6.5. Nome o ragione sociale e domicilio o sede del detentore dell'autorizzazione alla commercializzazione

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN BOXMEER

6.6. Eventuali precauzioni per l'eliminazione del prodotto non utilizzato o di materiale di rifiuto

Non sono richieste particolari precauzioni. Eliminare secondo modalità adeguate.

7. Condizioni per la fornitura del medicinale veterinario ai proprietari di animali

Il prodotto può essere fornito solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

---

ALLEGATO 2

AUTORIZZAZIONE ALLA FABRICAZIONE E CONDIZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A - DETENTORE(I) DELL'AUTORIZZAZIONE (DELLE AUTORIZZAZIONI) ALLA FABBRICAZIONE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 ANBOXMEER

Autorizzazione rilasciata dal Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, Veterinary Dienst, The Hague, The Netherlands il 5 febbraio 1992.

B - CONDIZIONI O LIMITAZIONI RIGUARDANTI FORNITURA ED IMPIEGO

Il prodotto può essere fornito solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

C - PROIBIZIONI DI VENDITA, FORNITURA E/O USO

Nessuna.

D - DICHIARAZIONE DEGLI MRLS ACCETTABILI IN CONFORMITÀ DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) 2377/90

Il Comitato non ha ritenuto necessario definire un limite massimo di residuo per nessuna delle componenti del NOBI-vac PORCOLI.

E - OBBLIGHI SPECIFICI PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nessuno.

---

ALLEGATO 3

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A - ETICHETTATURA

1. Denominazione del medicinale veterinario

NOBI-vac PORCOLI

1a. Indicazioni

Diminuzione delle enterotossicosi neonatali dei suinetti.

2. Principi attivi

Per dose di 2 ml:

componenti attivi: Adesina F4ab (K88ab) almeno 100 $SR^2_{80}$
Adesina F4ac (K88ac) almeno 100 $SR_{80}$
Adesina F5 (K99) almeno 100 $SR_{80}$
Adesina F6 (987P) almeno 100 $SR_{80}$
Tossoide LT almeno 100 $SR_{80}$

eccipiente: Paraffina liquida 941,4 mg

2a. Forma farmaceutica

Vaccino inattivato. Emulsione per iniezione.

Flacone multidose da 20/50 ml (10/25 dosi).

3. Numero di riferimento per l'identificazione della produzione (numero del lotto di fabbricazione).

Lotto N°: .........

4. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Autorizzazione N°: ..........

5. Nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell'immissione in commercio e del fabbricante, se diverso

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN BOXMEER

6. Specie animali cui il medicinale è destinato, modalità e via di somministrazione

Scrofe e scrofette. Iniezione intramuscolare di 2 ml di vaccino.

7. Tempi di sospensione

Tempo di sospensione: zero giorni.

8. Data di scadenza in linguaggio corrente

Data di scadenza: ..........

9. Precauzioni particolari di conservazione, se necessario

Conservare al buio a 2-8 °C. Non congelare.

9a. Eventuali precauzioni speciali per l'eliminazione del prodotto non utilizzato o di materiali di rifiuto

Eliminare secondo modalità adeguate.

10. Indicazioni imposte a norma dell'art. 12, primo comma della direttiva del Consiglio 81/851, se necessario

Nessuna.

11. Dicitura

Solamente per uso veterinario.

Il prodotto può essere fornito solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

B - FOGLIO ILLUSTRATIVO

1. Nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell'immissione in commercio e del fabbricante, se diverso

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL -5831 AN BOXMEER

2. Denominazione del medicinale veterinario e definizione qualitativa e quantitativa dei suoi componenti attivi

NOBI-vac PORCOLI.

Ogni dose contiene almeno 100 $SR_{80}$ di ciascuna delle adesine F4ab, F4ac, F5 e F6 e di tossoide LT di *E. coli* in 941,4 mg paraffina liquida come adiuvante.

3. Principali indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti secondari, se queste indicazioni sono necessarie per l'impiego del medicinale veterinario

---

[2] $SR_{80}$ = dose che induce una siero-risposta nell'80% dei conigli vaccinati.

Vaccino per scrofe e scrofette contro le enterotossicosi da *E. coli* nei suinetti, causate da quei ceppi di *E. coli* che esprimono le adesine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P), durante i primi giorni di vita. La progenie delle scrofe e scrofette vaccinate acquisisce l'immunità passiva attraverso il colostro.

4. Specie animali a cui il medicinale veterinario è destinato, dose per ogni specie, modalità e via di somministrazione, ed avvertenze per la corretta somministrazione, se del caso

Suini (scrofe e scrofette).

Iniezione intramuscolare in scrofe e scrofette di 2 ml di vaccino al collo nell'area dietro l'orecchio.

Vaccinazione di base

Scrofe e scrofette precedentemente non vaccinate con questo prodotto, devono ricevere due vaccinazioni a distanza di sei settimane.

Vaccinazione di richiamo

Un'unica vaccinazione deve essere eseguita prima di ogni parto, ovvero, in generale ogni cinque o sei mesi.

È preferibile vaccinare le scrofe e le scrofette durante la seconda metà della gravidanza, ma non nelle due settimane che precedono la data prevista del parto.

Reazioni vaccinali

Il primo giorno dopo la vaccinazione possono verificarsi reazioni cliniche lievi e transitorie (febbre, abbattimento). Per alcune settimane dopo la vaccinazione nel punto di inoculazione può essere presente una tumefazione. Possono verificarsi frequentemente reazioni tissutali locali sotto forma di ascessi. Queste reazioni locali si riducono considerevolmente in un periodo di sei settimane dopo la vaccinazione.

5. Tempo di sospensione, anche qualora esso sia nullo, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti

Tempo di sospensione: zero giorni.

6. Precauzioni particolari per la conservazione, se del caso

Conservare al buio a 2-8 °C. Non congelare.

7. Indicazioni imposte a norma dell'art. 12, primo comma della direttiva del Consiglio 81/851/CEE, se del caso

Nessuna.

8. Eventuali precauzioni speciali per l'eliminazione del prodotto non utilizzato o di materiali di rifiuto

Eliminare secondo modalità adeguate.

9. Eventuali altre informazioni, se necessario

*Avvertenze:*

- Prima dell'uso lasciare che il vaccino raggiunga la temperatura ambiente (15-25 °C) ed agitare energicamente.
- Usare siringhe ed aghi sterili.
- I flaconi devono essere utilizzati entro 3 ore dall'apertura.
- Nel caso in cui l'operatore inoculi accidentalmente il vaccino a se stesso o ad un assistente, si può verificare una reazione locale. Si raccomanda di consultare immediatamente un medico avendo cura di informarlo che il vaccino è una emulsione acqua in olio.
- Non somministrare insieme ad altri prodotti.

**97A7204**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997.

**Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Pavone Lorella, nata in Aosta il 7 maggio 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologa»;

Considerato che la predetta signora ha conseguito la «licence de psycologie», la «maîtrise de psycologie» e il «diplôme d'études supérieures spécialisées» rispettivamente a giugno 1994, settembre 1995 e marzo 1996 presso l'Università della Savoia (Francia);

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico;

Ritenuto che i titoli accademici conseguiti dalla sopra indicata signora sono esattamente quelli previsti dalla legislazione francese al fine appena indicato;

Considerato che l'attività professionale esercitabile in Francia con predetto titolo è riconducibile a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 56/1989;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Pavone Lorella, nata in Aosta il 7 maggio 1972, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 3 settembre 1997

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**97A7182**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 settembre 1997.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1997 per le regioni Piemonte e Abruzzo.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 6 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte ed Abruzzo con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 1997-1998 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Piemonte ed Abruzzo.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1997

*Il Ministro:* PINTO

**97A7224**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.I.S.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.I.S.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Santarcangelo in data 2 dicembre 1988, rep. 26119, reg. soc. n. 9810, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7183**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Tra pescivendoli San Francesco», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Tra pescivendoli San Francesco», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Accolla Ferdinando in data 3 luglio 1965, rep. 143836, reg. soc. n. 2963, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7184**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Incopesca», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Incopesca», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Palmieri Vincenzo in data 20 febbraio 1954, rep. 9308, reg. soc. 2249, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7185**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Scet Edil», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Scet Edil», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 21 settembre 1970, rep. 131744, reg. soc. 3344.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7186**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Edil», in Grottaglie.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edil», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 19 marzo 1983, rep. 5540, reg. soc. 6330, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7187**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio», in Palagiano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Antonio», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Pignatelli Giovanna in data 12 novembre 1990, rep. 7863, reg. soc. 10834, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7188**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Recosud», in Massafra.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Recosud», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Raffaele Quaranta in data 19 marzo 1991, rep. 14146, reg. soc. 11085, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7189**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Senza Frontiere», in Martina Franca.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Senza Frontiere», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Ennio Cisternino in data 20 settembre 1991, rep. 61061, reg. soc. 11267, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7190**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Meridiana», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Meridiana», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 30 ottobre 1990, rep. 25669, reg. soc. 10870, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7191**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.D.A.P.», in Taranto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.D.A.P.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vinci in data 6 luglio 1988, rep. 28303, reg. soc. 9674, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

*Il direttore:* ANDRISANI

**97A7192**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Ruscus» S.r.l., in Ceriana.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Ruscus» S.r.l., con sede in Ceriana (Imperia), via Piani, 36, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Ruscus» S.r.l., con sede in Ceriana, costituita per rogito notaio dott. Balbo Domenico in data 16 giugno 1982, repertorio n. 5195, registro imprese n. 3617, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 1997

*Il direttore reggente:* PAGLIALONGA

**97A7254**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «C.O.V.I.» S.r.l., in Imperia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «C.O.V.I.» S.r.l., con sede in Imperia, piazza Dante, 8/12, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.V.I.» S.r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito notaio dott. Saguato Giovanni in data 18 novembre 1983, repertorio n. 75364, registro imprese n. 2234, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 1997

*Il direttore reggente:* PAGLIALONGA

**97A7255**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Gesti - Park» S.r.l., in Sanremo.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Gesti - Park» S.r.l., con sede in Sanremo, via Z. Massa, 91, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Gesti - Park» S.r.l., con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio dottor Acquarone Antonio in data 22 giugno 1983, repertorio n. 11916, registro imprese n. 3864, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 1997

*Il direttore reggente:* PAGLIALONGA

**97A7256**

---

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «La Sirenetta» S.r.l., in Imperia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «La Sirenetta» S.r.l., con sede in Imperia, via Don Abbo, 12/38, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Sirenetta» S.r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito notaio dott. Marco Re in data 17 ottobre 1991, repertorio n. 13223, registro imprese n. 3873, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 1997

*Il direttore reggente:* PAGLIALONGA

**97A7257**

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Ponente Ligure» S.r.l., in Imperia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Ponente Ligure» S.r.l., con sede in Imperia, via Parini, 11, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Ponente Ligure» S.r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito notaio dott. Amadeo Franco in data 20 novembre 1986, repertorio n. 8176, registro imprese n. 3019, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 1997

*Il direttore reggente:* PAGLIALONGA

**97A7258**

---

DECRETO 3 settembre 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 4 luglio 1997 dal Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di P.L. a r.l. «C.A.I.L.E.S.», con sede sociale in Avellino, costituita in data 8 marzo 1962 per rogito notaio Leopoldo Chiari, repertorio n. 3197, registro società n. 820 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 20/72395);

2) società cooperativa di P.L. a r.l. «Arianese», con sede sociale in Avellino, costituita in data 3 maggio 1966 per rogito notaio Alfonso Capasso, repertorio n. 7032, registro società n. 1033 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 341/97390);

3) società cooperativa di P.L. a r.l. «Lavoro e Prosperità», con sede sociale in Andretta (Avellino), costituita in data 20 aprile 1973 per rogito notaio Giuseppe Gestone, repertorio n. 13394, registro società n. 177 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. n. 670/131231);

4) società cooperativa di P.L. a r.l. «Tele radio Montoro», con sede sociale in Montoro Superiore (Avellino), costituita in data 29 dicembre 1979 per rogito notaio Vincenzo Giordano. repertorio n. 14357, registro società n. 2517 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1183/173430);

5) società cooperativa mista-agricola a r.l. «A.V.C. - Alta Valle Calore», con sede sociale in Avellino, costituita in data 28 dicembre 1985 per rogito notaio Francesco Pastore, repertorio n. 2684, registro società n. 4307 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1570/215990);

6) società cooperativa mista di P.L. a r.l. «Guido Dorso», con sede sociale in Avellino, costituita in data 4 gennaio 1986 per rogito notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, repertorio n. 6460, registro società n. 4349 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1574/216546);

7) società cooperativa mista di P.L. a r.l. «Fideur», con sede sociale in Ariano Irpino (Avellino), costituita in data 6 agosto 1986 per rogito notaio Luisa Romei, repertorio n. 3645, registro società n. 721 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 1655/224591);

8) società cooperativa mista di P.L. a r.l. «Soccorso Irpino», con sede sociale in Avellino, costituita in data 19 novembre 1987 per rogito notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, repertorio n. 9477, registro società n. 5392 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1725/232397);

9) società cooperativa agricola a r.l. «Paddestoelen italiana», con sede sociale in Ariano Irpino (Avellino), costituita in data 22 novembre 1989 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 60279, registro società n. 1028 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 1822/244504);

10) società cooperativa mista di P.L. a r.l. «Vigilanza ecologica partenio», con sede sociale in Rotondi (Avellino), costituita in data 5 dicembre 1990 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 71668, registro società n. 6573 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1893/250356);

11) società cooperativa mista di P.L. a r.l. «S. Carlo», con sede sociale in Avellino, costituita in data 17 gennaio 1992 per rogito notaio Massimo Des Loges, repertorio n. 58530, registro società n. 7031 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1975/257838).

Avellino, 3 settembre 1997

*Il direttore:* D'ARGENIO

97A7259

---

DECRETO 8 settembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Edera», in Avellino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «Edera», con sede sociale in Avellino, costituita il 18 luglio 1963 per rogito notaio Alfonso Capasso, repertorio n. 3036, registro società n. 878 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 111/81465).

Avellino, 8 settembre 1997

*Il direttore:* D'ARGENTO

**97A7260**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova maccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Sassari, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Sassari, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
CAIANIELLO

**97A7298**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 1997.

**Autorizzazione alla Cassa centrale delle casse rurali trentine, in Trento, all'emissione di assegni circolari.**

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa centrale delle casse rurali trentine, con sede legale a Trento e capitale sociale di lire 173 miliardi;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 miliardi e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa centrale delle casse rurali trentine all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1997

*Per delegazione del direttore generale*
CAROSIO - BIANCHI

97A7266

## UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con decreto rettorale 15 dicembre 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 - serie generale - del 26 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del consiglio accademico in data 4 giugno 1997, con la quale sono state approvate modifiche all'art. 11, comma 6, dello statuto sopracitato;

Vista la nota in data 25 luglio 1997, prot. 1675, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento autonomia universitaria e studenti, ufficio I, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia è modificato come appresso:

Art. 11 *(Facoltà di lingua e cultura italiana).* — (...) 6. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori universitari di ruolo che appartengono alla facoltà, da tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento ai sensi dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, da tre rappresentanti dei ricercatori, da due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992 e da due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma. Partecipano, altresì, al consiglio di facoltà, con funzioni consultive, i professori a contratto nominati ai sensi degli artt. 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. (...).

Perugia, 3 settembre 1997

*Il rettore:* BIANCHI DE VECCHI

97A7225

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore del MOU fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, firmato a Roma il 23 novembre 1994.

Il giorno 11 giugno 1997 si è perfezionata la notifica prevista per l'entrata in vigore del MOU fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, firmato a Roma il 23 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 4 marzo 1997 n. 62, pubblicata nel supplemento ordinario n. 60/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997.

In conformità all'art. XXV il MOU è entrato in vigore in data 11 giugno 1997.

**97A7193**

### Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Minsk il 25 luglio 1995.

Il giorno 12 agosto 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Minsk il 25 luglio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 aprile 1997 n. 113, pubblicata nel supplemento ordinario n. 92/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1997.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 agosto 1997.

**97A7226**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7145.XVJ(1196) del 2 luglio 1997 le cartucce calibro 5,56 mm NATO, che la società Europa Metalli - Sezione difesa Se.Di. S.p.a., intende produrre in differenti configurazioni nel proprio stabilimento in Campo Tizzoro (Pistoia), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nelle categorie e gruppi dell'allegato *A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito specificato:*

cartuccia cal. 5,56 NATO ordinaria (CT 12819 tav. 1), cat. I, gruppo C, ONU n. 0012, 1.4S. Componenti: innesco (CT 12819 tav. 4), cat. V, gruppo A, ONU n. 0044, 1.4S. Bossolo innescato (CT 12819 tav. 7), cat. V, gruppo A, ONU n. 0055, 1.4S;

cartuccia cal. 5,56 NATO tracciante (CT 13169 tav. 9), cat. I, gruppo C, ONU n. 0012, 1.4S. Componenti: proiettile (CT 13169 Tav. 11), cat. V, gruppo A, ONU n. 0345, 1.4S;

cartuccia cal. 5,56 NATO corta gittata (CT 13101 tav. 0), cat. I, gruppo C, ONU n. 0012, 1.4S. Componenti: innesco (CT 13101 tav. 4), cat. V, gruppo A, ONU n. 0044, 1.4S. Bossolo innescato (CT 13101 Tav. 6), cat. V, gruppo A, ONU n. 0055, 1.4S;

cartuccia cal. 5,56 NATO a salve (CT 13333 tav. 1), cat. V, gruppo A, ONU n. 0014, 1.4S. Componenti: innesco (CT 13333 tav. 4), cat. V, gruppo A, ONU n. 0044, 1.4S. Bossolo innescato (CT 13333 tav. 3), cat. V, gruppo A, ONU n. 0055, 1.4S;

miscela iniziatrice I-136, cat. IV;

miscela subiniziatrice I-280, cat. IV;

miscela tracciante R-284/15, cat. IV;

miscela R-284, cat. IV.

Con decreto ministriale n. 559/C.5047 XV J (1192) del 9 luglio 1997 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia illuminante da 45 mm (SF101)», con numero ONU 0049 1.1G, conforme al disegno n. V35218.00, nonché i relativi componenti denominati: «artifizio illuminante per cartuccia da 45 mm (SF101)», «compresse illuminanti per artifizio per cartuccia da 45 mm (SF101)», «Miscela di innesco per compresse illuminanti», «miscela illuminante per compresse illuminanti»; che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**97A7194**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 16 settembre 1997*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1730,40 |
| ECU | 1909,84 |
| Marco tedesco | 975,15 |
| Franco francese | 290,31 |
| Lira sterlina | 2757,74 |
| Fiorino olandese | 866,02 |
| Franco belga | 47,259 |
| Peseta spagnola | 11,554 |
| Corona danese | 256,13 |
| Lira irlandese | 2586,43 |
| Dracma greca | 6,177 |
| Escudo portoghese | 9,596 |
| Dollaro canadese | 1242,57 |
| Yen giapponese | 14,351 |
| Franco svizzero | 1188,30 |
| Scellino austriaco | 138,55 |
| Corona norvegese | 235,86 |
| Corona svedese | 225,28 |
| Marco finlandese | 325,45 |
| Dollaro australiano | 1241,91 |

**97A7311**

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

*(Unica pubblicazione)* Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato d'usufrutto B.T.P. 12,50% - n. 60 di scadenza 1° giugno 1997 di nominali L. 14.300.000 intestato a: Di Marco Raffaele nato il 25 novembre 1935 a Sessa Cilento (Salerno) ed ivi domiciliato.

Annotazione: l'usufrutto spetta congiuntamente, cumulativamente e con diritto di accrescimento ai coniugi Di Marco Angelo nato il 9 maggio 1902 a Sessa Cilento e Di Danielli Osvalda nata il 26 novembre 1904 a Stenico (Trento) domiciliati a S. Lucia frazione di Sessa Cilento (Salerno).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

**97A7261**

### Smarrimento di ricevute di debito pubblico

*(1ª Pubblicazione)* Elenchi n. 2 e n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241 D.P. — Data: 4 novembre 1992. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Tripisciano Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22 agosto 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.100.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 3 marzo 1993. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Tripisciano Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22 agosto 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.900.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**97A7262**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Estinzione delle fondazioni Luigi D'Amato, Giuseppe Lugli e Francesco Saverio Nitti presso l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma.

Con decreto ministeriale del 20 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 9 luglio 1997 al numero 137, è stata dichiarata l'estinzione delle Fondazioni Luigi D'Amato, Giuseppe Lugli e Francesco Saverio Nitti presso l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma.

**97A7215**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Naz Sciavez

Con decreto interministeriale n. 652 in data 11 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera n. 40 dello sbarramento difensivo di Sciavez» sito in comune di Naz Sciavez (Bolzano), riportato nel catasto del c.c. medesimo in P.T. 95/II al foglio n. 8, pp. ff. 100/6 e 102/2, della superficie complessiva di mq 2.261.

**97A7195**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ovada

Con decreto interministeriale n. 648 in data 4 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di S.T.N.» sito nel comune di Ovada (Alessandria), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1208 foglio 23 mappali 86-87 e 275 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 14.890.

**97A7196**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Carloforte

Con decreto interministeriale n. 649 in data 6 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Carloforte (Cagliari), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 5104 foglio 25 mappali 638-639 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4.275.

**97A7197**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Dobbiaco

Con decreto interministeriale n. 650 in data 7 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «opera difensiva n. 184» sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano), riportato nel catasto del c.c. medesimo alla P.T. 338/II, F.M. 31, p.f. 2313/3 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano) - regione autonoma Trentino-Alto Adige della superficie di mq 2.368.

Con decreto interministeriale n. 651 in data 8 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «opera difensiva n. 186» sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano), riportato nel catasto del c.c. medesimo alla P.T. 338/II, F.M. 23, p.f. 1990/3 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano) - regione autonoma Trentino-Alto Adige della superficie di mq 1.260.

**97A7198-97A7199**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Confida fiduciaria S.p.a.», in Milano, ora Confida S.p.a., in Legnano.**

Con decreto ministeriale 9 settembre 1997 l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto-legge 4 settembre 1970, successivamente modificato con decreto-legge 9 marzo 1977 e 7 luglio 1989, alla società «Confida fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, ora «Confida S.p.a.», con sede in Legnano, iscritta all'ufficio registro imprese al n. 170929 (MI146-170929), C.F. P.IVA 02939530156 è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

**97A7263**

# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

| MESI | | Variazioni percentuali sul corrispondente mese | |
|---|---|---|---|
| | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| 1996 | Agosto | 3,4 | 9,4 |
| | Settembre | 3,4 | 9,4 |
| | Ottobre | 3,0 | 8,9 |
| | Novembre | 2,6 | 8,8 |
| | Dicembre | 2,6 | 8,5 |
| 1997 | Gennaio | 2,6 | 8,3 |
| | Febbraio | 2,4 | 7,6 |
| | Marzo | 2,2 | 6,8 |
| | Aprile | 1,7 | 6,3 |
| | Maggio | 1,6 | 6,0 |
| | Giugno | 1,4 | 5,4 |
| | Luglio | 1,6 | 5,3 |
| | Agosto | 1,5 | 5,0 |

**96A7296**

# UNIVERSITÀ DI MILANO

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze politiche:*

settore scientifico-disciplinare: N09X «Istituzioni di diritto pubblico», per la disciplina: «istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspirnti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

**97A7274**

# UNIVERSITÀ DI SALERNO

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia* (sede di Benevento):

ecologia (settore scientifico-disciplinare E03A);
matematica finanziaria (settore scientifico-disciplinare S04B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra Università, dovranno dichiarare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'Università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

**97A7264**

## UNIVERSITÀ DI MODENA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia dell'Università di Modena sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendeno provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

settore scientifico disciplinare: B02B - Metodi matematici della fisica, disciplina: «metodi matematici della fisica».

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico disciplinare: F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, disciplina: «radioterapia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazine alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

**97A7265**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997).

Nell'allegato *A* previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le parole: «— *Commissione centrale per l'impiego:* articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479;» sono soppresse.

**97A7310**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, concernente: «Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1997).

All'art. 18, comma 2, lettera *b*), del decreto citato in epigrafe, alla pag. 34, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al *5* per cento in peso;», si legga: «... non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al *15* per cento in peso;».

**97A7299**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 20 marzo 1997 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile accumulatori contenenti sostanze pericolose».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 23 luglio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nell'allegato dove è scritto: «26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello *0,25%* in peso di mercurio», leggasi: «26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello *0,025%* in peso di mercurio».

**97A7275**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 concernente: «Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facoltà universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 18, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* all'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Rilevato che ai sensi del comma 112 dell'art. 117 della citata legge n. 127/1997 si deve provvedere alla definizione di criteri che disciplinano la chiamata diretta, da parte della facoltà, ...», leggasi: «Rilevato che ai sensi del comma 112, dell'art. 117 della citata legge n. 127/1997 si deve provvedere alla definizione di criteri che disciplinano la chiamata diretta, da parte *delle* facoltà, ...», inoltre, nel dispositivo, al punto 1. dell'articolo 1, nono rigo, dove è scritto: «siano stati insigniti di *altri* riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;», leggasi: «siano stati insigniti di *alti* riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;».

**97A7276**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
*LA BIBLIOFILA*
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
*EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA*
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
*S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin*
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 440.000 |
| - semestrale | L. | 250.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 360.000 |
| - semestrale | L. | 200.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.500 |
| - semestrale | L. | 60.500 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 236.000 |
| - semestrale | L. | 130.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.000 |
| - semestrale | L. | 59.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 231.000 |
| - semestrale | L. | 126.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 950.000 |
| - semestrale | L. | 514.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 850.000 |
| - semestrale | L. | 450.000 |

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 7 0 9 7 *

**L. 1.500**